



ALL.C

CITTÀ DI ERICE

Settore I - Affari Generali, Legali e Servizi Demografici

Centro Acquisti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, nelle quantità presuntive e con le caratteristiche meglio descritte nel preventivo all. A.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di € 24.993,68 oltre Iva al 20%.

Art. 2.- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara verrà esperita mediante procedura negoziata nel rispetto delle norme e dei principi fissati dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 4/6/2009 nonché del "Codice dei Contratti" (D.Lgs. N°163/06) e secondo le specifiche prescrizioni dettate dall'invito di gara.

Art.- 3 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'inizio della prima fornitura e comunque ad esaurimento dell'importo posto a base di gara.

Il contratto alla scadenza od all'esaurimento dell'importo posto a base di gara. potrà essere prorogato ai medesimi prezzi, patti e condizioni, su richiesta dell'Amministrazione previo provvedimento espresso, per un massimo di mesi 6, sino all'espletamento della nuova procedura di gara.

L'aggiudicatario non potrà pretendere l'aggiornamento o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della manodopera o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la prestazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza, o nel corso della fornitura.

Art. 4 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il materiale non deve contenere percentuali superiori a quelle consentite dalla legge di sostanze dichiarate pericolose per l'ambiente e non devono contenere sostanze dichiarate cancerogene, mutagene, tetratogene ed altamente tossiche secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4 bis- QUANTITATIVI – CONTRATTO APERTO

- I quantitativi da fornire sono indicativamente quelli previsti nel preventivo all. A) al presente capitolato speciale d'appalto quale parte integrante dello stesso.
- Le quantità riportate nel preventivo sono riepilogative delle esigenze dei singoli servizi dell'Amministrazione, e pertanto sono impegnative soltanto per il 50% (cinquanta per cento) delle quantità per tipologia di materiale, in quanto subordinate alla necessità espresse dai vari servizi ed uffici comunali verificatesi in vigenza del contratto sottoscritto tra le parti.
- La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori ai medesimi prezzi unitari, depurati dalla percentuale di sconto, ed alle medesime condizioni offerte in sede di gara, trattandosi di contratto d'appalto aperto.

Art. 5 - QUALITA'

La qualità di ogni singolo prodotto fornito dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche richieste nell'elenco allegato a) ed in ogni caso dovrà essere conforme o compatibile, ove necessario con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed agli standard di qualità UNI EN e/o UNI ISO.

La qualità della merce fornita sarà accertata dal servizio Economato entro 7 (sette) giorni dalla consegna. Se la fornitura risultasse in tutto o in parte non corrispondente a quanto richiesto, o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, l'Amministrazione ne darà comunicazione, anche telefonica, al fornitore, il quale sarà tenuto a ritirare quanto contestato a sue spese, con preciso obbligo di restituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, la fornitura richiesta.

Art. 6 - CONSEGNA

La consegna del materiale, verrà effettuata su richiesta scritta da parte del servizio Economato mediante emissione di apposito buono d'ordine, entro quattro giorni dal ricevimento dello stesso da parte della ditta.

Il fornitore sarà tenuto ad eseguire la consegna direttamente presso l'ufficio Economato o presso qualunque altro ufficio del Comune di Erice, con proprio personale senza l'ausilio di personale comunale.

Tutti gli oneri ed i rischi connessi ad imballaggio, trasporto, consegna al piano, sono a carico esclusivo del fornitore.

In caso di ritardi nelle consegne, trascorsi 2 (due) giorni dal termine previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere diversamente all'acquisto anche per qualità differenti e a prezzi superiori rispetto a quelli contrattuali, senza che il fornitore possa addurre eventuali scusanti o presentare reclami.

Tutte le spese conseguenti e l'eventuale risarcimento dei danni subiti, saranno a carico del fornitore inadempiente.

ART. 7 – CONTRATTO

Data l'urgenza, l'inizio della fornitura potrà avvenire sotto riserva di legge, preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria, dopo l'adozione della relativa determinazione di affidamento previa presentazione di tutta la documentazione necessaria richiesta da parte del competente ufficio.

Farà parte integrante del contratto l'offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 8 – SPESE CONTRATTO

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto di appalto, nella forma pubblica amministrativa, compresi diritti di segreteria ed imposta di bollo, saranno a carico esclusivo del fornitore aggiudicatario.

Art. 9 – GARANZIE

➤ GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

➤ GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento)

dell'importo contrattuale così come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di esecuzione potrà essere svincolata ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti.

Art. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nel caso di subappalto, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al fornitore di cedere tutto o parte del presente contratto a pena di nullità di tale atto e risoluzione unilaterale del contratto d'appalto da parte del Comune.

Art. 12 - PENALI PER INADEMPIMENTO

Qualora il fornitore manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti verranno applicate le seguenti penali:

1. mancato rispetto dei termini di consegna di cui all'art 6: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
2. persistenza della non corrispondenza della qualità della fornitura alle caratteristiche tecniche indicate nel presente e nell'elenco allegato, dopo una prima diffida scritta: € 100,00, oltre alla facoltà della Amministrazione di risolvere il contratto.

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

In ogni caso l'Amministrazione committente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sulla cauzione che dovrà, in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 13 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cessione ed il subappalto, così come la cessione del corrispettivo d'appalto non autorizzata dall'Amministrazione, costituiscono in ogni caso motivo di risoluzione unilaterale del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

L'Amministrazione procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d'appalto;
- b) persistenza della non corrispondenza della qualità della fornitura alle caratteristiche tecniche indicate in sede di offerta, dopo una prima diffida scritta,

- c) grave negligenza o frode oggettivamente accertata nell'esecuzione degli obblighi contrattuali,
- d) sospensione immotivata delle forniture.

Art. 14 - ALTRI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà indicare il nominativo del Responsabile della fornitura oggetto dell'appalto a cui l'Amministrazione potrà fare riferimento.

L'aggiudicatario, con la stipula del contratto relativo al presente affidamento, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. In tutti i casi in cui transazioni finanziarie relative al presente affidamento vengano eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato acceso presso la banca o presso la società Poste italiane S.p.A. il contratto è risolto di diritto.

L'aggiudicatario si assume inoltre l'obbligo di trasmettere, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010, alla stazione appaltante, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture relativi alla presente gara. I contratti privi della clausola con la quale i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 sono affetti da nullità assoluta.

Art. 15.-CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che verrà liquidato alla Ditta aggiudicataria corrisponderà ai prezzi dei beni forniti, di cui all'allegato "A", decurtato della percentuale di ribasso offerta e maggiorato dall'IVA in ragione di legge.

Art. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture dovranno essere emesse per ufficio destinatario riportando l'indicazione del buono d'ordine emesso dal servizio Economato.

Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità previste dalla legge, previa verifica della regolarità della fornitura, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i pagamenti relativi all'affidamento della presente gara saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

A tal fine l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A norma della legge n. 241/1990, si informa che il responsabile del procedimento è il rag. Giuseppe Rallo, reperibile al numero telefonico 0923/502410 e/o 0923/502167 indirizzo e-mail: giuseppe.rallo@comune.erice.tp.it .-

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro di Trapani.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara, nonché alle attività ad esse correlate e conseguenti. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Art. 19 - RICHIAMO NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari, anche comunali, in vigore in materia di appalti e forniture.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Giuseppe RALLO)